

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 29/04/1999

Arbitro nominato da una delle parti - Venuta meno dello stesso - Sostituzione - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell'art. 1473 cod. civ., il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l'incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta - su richiesta di una delle parti, dal presidente del Tribunale; il che presuppone - ovviamente - la non immutabilità dei soggetti originariamente designati

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 29/04/1999